

LINEE PROCEDURALI PER L'APPLICAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI IN ALCUNE FATTISPECIE DI ILLECITI RISCONTRABILI NEI CONTROLLI SULL'ATTIVITA' DI AGENTE D'AFFARI IN MEDIAZIONE

L'Ente avvia il procedimento sanzionatorio disciplinare ai sensi dell'art. 18 del d.m. n. 452/1990 nei seguenti casi, in quanto riconducibili ai comportamenti soggetti a sanzione disciplinare:

Esercizio dell'attività risultante agli atti del Registro imprese in assenza di idonea garanzia assicurativa (art. 3, comma 5-bis, della Legge 39/1989)

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative nei casi previsti dalla legge da parte dell'ufficio camerale competente, si avvia il procedimento disciplinare e si applica la sanzione della sospensione dell'attività per un mese per ogni anno risultato privo di idonea copertura assicurativa.

Utilizzo di moduli o formulari non preventivamente depositati presso il Registro imprese/REA (art. 5, comma 4, della Legge 39/1989)

In caso di primo riscontro della violazione, l'Ufficio camerale competente notifica l'illecito e avvia il procedimento sanzionatorio amministrativo, ma non viene avviato procedimento disciplinare, salvo i casi in cui l'irregolarità si manifesti unitamente ad altri illeciti.

In caso di reiterata inosservanza dell'obbligo - oltre all'accertamento della violazione amministrativa - si avvia il procedimento disciplinare e si applica la sanzione della sospensione dell'attività per un mese.